

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;
- l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato anche dalla normativa regionale n. 22/2011;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONVENUTO di esercitare con il Comune di Villa di Tirano, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso le seguenti funzioni fondamentali, così come individuate dall'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e s.m.i.:

ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

VISTO lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio competente e ritenuto corrispondente allo scopo;

Acquisito il parere favorevole del responsabile di area in ordine alla legalità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Tuel 267/2000,

Con voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 1 astenuto (consigliere Del Simone);

DELIBERA

1. **Di esercitare** con il Comune di Villa di Tirano, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso le convenzioni allegate le seguenti funzioni fondamentali, così come individuate dall'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi:

ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

2. **Di approvare** lo schema di convezione che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **Di comunicare** copia della presente alla Prefettura di Sondrio.

Successivamente

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma del Dlgs. 267/2000.

ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA I COMUNI DI VILLA DI TIRANO E BIANZONE

L'anno, il giorno __ del mese di____, presso la sede municipale di Villa di Tirano,

Tra i Comuni di:

Villa di Tirano, in persona del Sindaco pro-tempore Sig., domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via_____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del _____, codice fiscale_____;

Bianzone, in persona del Sindaco pro-tempore Sig.ra....., domiciliata per la sua carica presso la residenza comunale - via_____ - la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del _____, codice fiscale_____;

P r e m e s s o

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a comunità montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:

- un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;
- che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;
- che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al medesimo comma;

- che l'art. 1, comma 2 della "Legge-quadro sull'ordinamento di polizia municipale" del 7 marzo 1986, n. 65, prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;

- che la Regione Lombardia sostiene l'incremento delle forme associative tra enti, nella convinzione che esse determinino una maggiore e migliore qualità delle attività svolte, oltre ad un risparmio di energie e risorse pubbliche

- che a tal fine, la legge regionale di riordino e riforma delle Polizie locali (Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4) ha rinnovato l'impegno regionale a cofinanziare progetti mirati ad ampliare la copertura oraria del servizio ed a rinnovare o acquisire specifiche attrezzature, con una chiara preferenza per gli enti che svolgono i servizi di Polizia locale in forma associata;

- che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti alla polizia locale rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni aderenti;

- che con deliberazione dei Consigli Comunali sopra citati, gli stessi enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante lo strumento della Convenzione, la funzione fondamentale di cui alla lett. i) del nuovo comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero la funzione di "polizia municipale e polizia amministrativa locale".

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267, ha per oggetto la gestione in forma associata dei servizi inerenti la funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Art. 3 - Finalità

Scopo della presente Convenzione è quello di svolgere in modo coordinato i servizi di polizia municipale e polizia amministrativa locale, mediante un utilizzo delle risorse umane del Comune di Villa di Tirano sul territorio del Comune di Bianzone;

La gestione associata è finalizzata a garantire anche la presenza della Polizia Locale sul territorio del confinante Comune di Bianzone, per la prevenzione ed il contrasto di fenomeni riguardanti la sicurezza dei cittadini, la salvaguardia del decoro urbano e la tutela del patrimonio pubblico e privato, la sicurezza della circolazione stradale nonché la protezione ambientale.

Art. 4 - Durata

La durata della presente Convenzione è fissata in anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata con successivi ed appositi provvedimenti adottati dai singoli enti aderenti.

Ciascun ente convenzionato è libero di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata agli enti cofirmatari della presente Convenzione con preavviso di almeno tre mesi dalla data di recesso, preventivamente approvato dal relativo Consiglio Comunale. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al periodo precedente.

Art. 5 – Ente capofila

Agli effetti della presente Convenzione il ruolo di ente capofila viene svolto dal Comune di Villa di Tirano con sede presso gli uffici municipali.

La responsabilità della gestione associata sarà attribuita al Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune capofila;

Art. 6 – Coordinamento

È istituito il Nucleo di coordinamento di Polizia Locale, costituito dai Sindaci dei Comuni convenzionati, o dai rispettivi delegati, per programmare, controllare e indirizzare lo svolgimento dell'attività convenzionata.

Spetterà in particolare al suddetto organismo:

- valutare le modalità operative del servizio al fine di contemperare le esigenze di ciascuna amministrazione comunale;
- esprimere il proprio parere in ordine alla richiesta di adesione di altri Comuni;
- elaborare eventuali proposte di aggiornamento e modifica della presente Convenzione;
- valutare programmi di lavoro finalizzati ad ottenere sostegni finanziari da parte di enti pubblici;

Il Nucleo si riunisce a richiesta di ogni componente dello stesso.

Le decisioni del Nucleo aventi contenuto gestionale e comportanti impegno di spesa diventeranno operative solo dopo che sono state fatte proprie dagli organi competenti dei Comuni associati con propri e idonei provvedimenti di spesa.

Art. 7 – Ambito territoriale

Il territorio dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, ai sensi della legge n. 65/1986, costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività di polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Sul territorio dei Comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di polizia previsti in forma associata, gli agenti di Polizia Municipale rivestono la qualità di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

Art. 8 – Sistema direzionale e coordinamento dell'attività in gestione associata

Il sistema direzionale e il coordinamento dell'attività in forma associata è così articolato:

- a) il Sindaco è autorità di polizia locale del proprio Comune; durante lo svolgimento del servizio associato ogni addetto dipende dal Sindaco del territorio nel quale si svolge il servizio;
- b) il Nucleo di coordinamento ha il compito di dare indirizzi all'attività e verificare l'andamento positivo della gestione associata e l'attuazione dei servizi nelle modalità concordate.

Art. 9 – Risorse umane

Il personale impiegato per la gestione in forma associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale è il personale in servizio presso il Comune capofila di Villa di Tirano.

Il personale di Polizia Locale svolgerà le attività di cui alla presente Convenzione in uniforme, con i veicoli in dotazione, nonché, se muniti, con le armi assegnate al Comando di appartenenza, nel rispetto dell'art. 9 del D.M. n. 145/1987.

Art. 10 – Beni strumentali e dotazioni tecnologiche

Le attrezzature e le strumentazioni tecnologiche di proprietà dei rispettivi Comuni potranno essere impiegate nei Comuni convenzionati. L'acquisto di nuovi mezzi e/o di attrezzatura costituenti beni durevoli sono decisi dal Nucleo di coordinamento.

Art. 11 – Rapporti finanziari

I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono basati di regola sulla ripartizione degli oneri finanziari secondo il principio della compensazione oraria (al numero di ore espletate dall'agente del Comune X a favore del Comune Y, devono corrispondere altrettante ore effettuate dall'agente del Comune Y a favore del Comune X).

Eventuali contributi concessi in base alle leggi regionali, o comunque ad altra normativa, a titolo di incentivazione della gestione associata, verranno destinati al potenziamento della gestione stessa coprendone i costi.

Nel caso di concessione di contributi erogati da parte di enti terzi alla convenzione (Stato, Regione e Provincia), l'eventuale recesso anticipato dalla Convenzione da parte di uno o più enti, determina la restituzione dell'eventuale contributo di cui ha beneficiato il recedente; Il Nucleo di Coordinamento potrà deliberare, in tali circostanze, di non applicare la clausola contenuta nel capoverso precedente, ripartendo gli eventuali oneri a carico degli enti rimasti in convenzione.

Art. 12 – Proventi da sanzioni amministrative

Tutti i proventi contravvenzionali derivanti dall'accertamento di illeciti amministrativi, per violazione delle norme dei regolamenti comunali, delle Ordinanze Sindacali e di ogni altra norma, ove la competenza non sia demandata *ex lege* ad altra autorità, sono di spettanza dell'Amministrazione nel cui territorio sono state accertate le violazioni.

La potestà sanzionatoria e la definizione degli eventuali contenziosi contravvenzionali, rimane propria dei rispettivi enti convenzionati, che esercitano le relative funzioni ciascuno secondo il proprio ordinamento interno; inalterati restano anche i relativi importi sanzionatori la cui determinazione spetta all'Amministrazione convenzionata.

I proventi di tali sanzioni, come ogni altro provento sanzionatorio non spettante per legge ad altre amministrazioni, vengono riscossi dagli enti a cui spettano.

Art. 13 – Comunicazione al Prefetto

La presente Convenzione sarà comunicata al Prefetto di Sondrio. Inoltre alla medesima autorità saranno comunicati i nominativi del personale con indicazione di quello munito di arma, che potranno essere impiegati in detto servizio nell'arco temporale di vigenza della presente Convenzione.

Art. 14 – Entrata nella Convenzione di nuovi enti

Alla presente Convenzione potranno aderire anche altri enti, mediante apposita deliberazione del competente Organo, previo gradimento espresso dal Nucleo di coordinamento.

Art. 15 – Entrata in vigore della convenzione

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 16 – Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione a livello organizzativo e gestionale, si rimanda alla determinazione del Nucleo di coordinamento.

Si richiamano, altresì, le leggi in materia, il Testo Unico degli Enti Locali, la Legge 7 marzo 1986, n. 65, e la Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4.